



**REGIONE PUGLIA**

**· a · r · t · i ·**

Agenzia regionale  
per la tecnologia  
e l'innovazione

**REGOLAMENTO PER LA QUANTIFICAZIONE E CORRESPONSIONE DEGLI  
INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE DELL'AGENZIA REGIONALE PER  
LA TECNOLOGIA E L'INNOVAZIONE  
(art. 45 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36)**

**Regolamento per la quantificazione e corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche dell'agenzia Regionale per la Tecnologia e l'Innovazione**

**Art. 1**

***(Fonti e campo di applicazione)***

1. Il presente Regolamento è adottato in attuazione dell'art.45 "Incentivi alle funzioni tecniche" del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36 e s.m.i. (di seguito denominato semplicemente "Codice") e si applica nel caso di appalti di servizi e forniture.
2. Il Regolamento è finalizzato alla valorizzazione delle professionalità interne per l'attività connessa all'acquisizione di forniture e servizi da parte dell'Agenzia Regionale per la Tecnologia e l'Innovazione (di seguito anche ARTI, Agenzia o Amministrazione).
3. Il Regolamento ha per oggetto i criteri e le modalità di quantificazione e di ripartizione del fondo per le funzioni tecniche nonché per incentivare i dipendenti dell'Agenzia esclusivamente per le attività indicate all'art. 45 del Codice e relativo Allegato.
4. Ai fini dell'applicazione degli incentivi alle procedure di affidamento di servizi e forniture è necessario che sia stato nominato il direttore dell'esecuzione del contratto (DEC).
5. L'ARTI, inoltre, ai sensi della Legge Regionale n. 4 del 7 febbraio 2018, è ente strumentale della Regione Puglia e, quale Agenzia strategica, opera a supporto della stessa ai fini della definizione e gestione di politiche, progetti ed interventi di tipo regionale e realizza progetti e attività finanziati dall'Unione Europea. Nell'ambito di tale ruolo, ARTI è incaricata di svolgere attività progettuali in cui si rende necessario espletare procedure di appalto non programmabili. Saranno, quindi, incentivate suddette procedure nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti.

**Art. 2**

***(Oneri per le attività tecniche)***

1. La misura complessiva dell'incentivo è costituita da una quota massima del 2% sull'importo posto a base di gara, al netto dell'IVA, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali, nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Agenzia.
2. L'importo di cui al primo comma, in particolare, è destinato: a
  - a) ai soggetti che svolgono le attività tecniche di cui all'art. 3, nonché ai loro collaboratori, come individuati ai sensi del successivo art. 4, per una quota dell'80%;
  - b) alle finalità di cui al successivo art. 15, per una quota del 20%, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, eventualmente incrementato ai sensi delle successive disposizioni.

3. Ai fini di cui ai precedenti commi il quadro economico dell'intervento è articolato comprendendo anche le spese tecniche relative all'applicazione degli incentivi di cui all'art. 45 del Codice ed al presente Regolamento.

### **Art. 3** ***(Destinatari)***

1. La quota dell'80% relativa a ciascuna procedura è destinata ad incentivare l'attività dei soggetti, dipendenti dell'ARTI, che svolgano le attività tecniche previste dall'allegato I.10 del Codice.
2. Sono destinatari della quota incentivante a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento, i soggetti che svolgono le seguenti attività tecniche:
  - a) responsabile unico del progetto (RUP);
  - b) predisposizione dei documenti di gara;
  - c) direzione dell'esecuzione;
  - d) collaudo tecnico-amministrativo;
  - e) verifica di conformità;
  - f) collaboratori dei suddetti soggetti.
3. Nel caso in cui l'allegato I.10 sia abrogato e sostituito ai sensi dall'art. 45, c. 1, del Codice, è fatto diretto riferimento a quanto previsto dal nuovo allegato che lo sostituisce.

### **Art. 4** ***(Costituzione del Gruppo di Lavoro)***

1. I soggetti, di cui al precedente art. 3, sono individuati con atto del Direttore Amministrativo per specifico intervento e/o a categoria di interventi, identificando il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati, anche con riguardo alle attività dei collaboratori.
2. In relazione agli adempimenti per ciascuno previsti, sono indicati i tempi per provvedere, anche mediante rinvio ai documenti di gara.
3. Al fine di valorizzare la professionalità dei lavoratori, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.
4. Eventuali modifiche alla composizione della struttura in questione possono essere apportate dal Direttore Amministrativo, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono imputate, e delle attività trasferite ad altri componenti la struttura in esame.
5. I soggetti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.

6. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001. Il Direttore Amministrativo accerta la non ricorrenza di tale fattispecie, anche mediante acquisizione di relativa dichiarazione rilasciata dall'interessato.
7. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta e al contributo apportato.

**Art. 5**

***(Esclusioni dalla disciplina dell'incentivo)***

1. Ai fini del presente Regolamento sono esclusi dall'incentivazione:
  - a) gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a euro 40.000 (quarantamila).
  - b) i contratti esclusi dall'applicazione del Codice a termini dell'art. 56.

**Art. 6**

***(Graduazione della misura incentivante)***

1. La percentuale massima stabilita dall'art. 45 del Codice è così graduata in ragione della complessità dei servizi e delle forniture da acquisire:
  - a) sino alla soglia comunitaria: 2%;
  - b) oltre la soglia comunitaria: 1,5%.

**Art. 7**

***(Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro)***

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono attribuiti fra i diversi ruoli nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, e definiti in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.

<b>FASE</b>	<b>ATTIVITÀ TECNICA</b>	<b>% SU INCENTIVO</b>
I	PREDISPOSIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	30
II	RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO	50
III	DIREZIONE DELL'ESECUZIONE	10
III	COLLAUDO TECNICO – AMMINISTRATIVO / VERIFICA DI CONFORMITÀ	10
		100

2. Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche restanti sono corrispondentemente riparametrate.
3. Qualora una funzione venga svolta da più figure compete alla figura principale attestare il ruolo e il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla funzione, e indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno.
4. In assenza di collaboratori o altre figure richieste per l'attività specifica, la totalità della quota viene corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile della fase.

#### **Art. 8**

##### ***(Criteri e modalità per la riduzione delle risorse finanziarie)***

1. Il mancato rispetto dei tempi previsti e dei costi inseriti nel quadro economico o nei documenti a base di gara dell'affidamento di contratti di forniture o servizi, se imputabili ai soggetti beneficiari del fondo incentivante, con l'esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'art. 120 comma 1, comporterà una riduzione dell'incentivo del 50% in caso incremento oltre il 40% del tempo contrattuale ovvero in caso di incremento del 40% dell'importo contrattuale una riduzione dell'incentivo del 60%.
2. La percentuale di riduzione dell'incentivo è determinata con atto motivato del Direttore Amministrativo in relazione alla gravità del danno creato all'Agenzia.
3. La differenza tra l'incentivo dovuto e l'incentivo ridotto costituirà economia di spesa confluyendo nel fondo di cui all'art. 15.

#### **Art. 9**

##### ***(Principi in materia di valutazione)***

1. L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote in tabella, definite nell'art. 7. Ai fini della attribuzione il Direttore Amministrativo tiene conto:
  - a) del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è investito;
  - b) della completezza della funzione svolta;
  - c) della competenza e professionalità dimostrate;
  - d) della propensione alla risoluzione dei problemi al fine di assicurare la celerità e l'economicità.
2. Gli elementi che incidono sulla valutazione da parte del Direttore Amministrativo ai fini dell'attribuzione della misura dell'incentivo, contengono adeguate motivazioni.

**Art. 10**

***(Coincidenza di funzioni e sostituzioni)***

1. Per i casi in cui sullo stesso soggetto vengano a confluire più funzioni separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali.
2. Nella circostanza motivata di sostituzione di un soggetto, il subentrante acquisisce il diritto all'incentivo in proporzione all'attività svolta come attestato dal Direttore Amministrativo.

**Art. 11**

***(Modalità di liquidazione delle quote di incentivo)***

1. La liquidazione dell'incentivo al personale, come precedentemente individuato, è disposta previo accertamento, da parte del Direttore Amministrativo, sentito il RUP, delle specifiche attività svolte dai singoli soggetti per ciascuna fase procedurale, nonché del rispetto dei tempi e dei costi previsti nel presente Regolamento, tenuto conto di specifica nota di rendicontazione riferita a ciascun servizio o fornitura.
2. L'incentivo viene corrisposto per le attività effettivamente svolte e quindi anche in caso di mancata acquisizione del servizio/fornitura.
3. La liquidazione dell'incentivo avviene complessivamente per quanto maturato nell'anno di competenza alla scadenza dell'anno di competenza per le fasi già svolte.
4. Ai fini della liquidazione viene predisposta una scheda per ciascun dipendente contenente almeno:
  - a) il tipo di attività assegnata;
  - b) l'indicazione dell'importo dell'incentivo da liquidare.
5. Il riepilogo annuale dei provvedimenti di liquidazione è trasmesso all'Organismo Indipendente di Valutazione - OIV per quanto di rispettiva competenza.

**Art. 12**

***(Centrali di committenza)***

1. In caso di attività svolta da centrale di committenza, ai dipendenti della stessa è attribuito un incentivo in misura non superiore al 25% di quanto previsto per le singole procedure dal presente Regolamento.
2. La quota è assegnata su richiesta della centrale che indichi le attività incentivabili tra quelle di cui all'art. 3, c. 2. La quota assegnata alla centrale è portata in detrazione a quella spettante al personale dell'ARTI le cui funzioni sono state trasferite alla stessa centrale.

**Art. 13**

***(Esclusione del personale dirigenziale dalla ripartizione dell'incentivo)***

1. Ai sensi dell'articolo 45 comma 4 ultimo periodo del Codice è escluso dalla ripartizione dell'incentivo il personale con qualifica dirigenziale.

**Art. 14**

***(Limite individuale ai compensi da corrispondere)***

1. L'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, a prescindere dalla data di pagamento, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dallo stesso dipendente. Nel caso in cui l'amministrazione adotti i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto previsti dal Codice, detto limite è aumentato del 15 per cento.
2. L'incentivo eccedente il limite di cui al precedente comma incrementa le risorse di cui al successivo art. 15

**Art. 15**

***(Quota del 20 per cento)***

1. La quota di cui all'art. 2, c. 3, lett. b), è incrementata da:
  - a) la quota parte dell'incentivo eccedente il limite soggettivo del singolo dipendente di cui all'art. 14 comma 1;
  - b) la quota parte dell'incentivo corrispondente a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del Direttore amministrativo;
  - c) la quota parte di prestazioni non svolte dai dipendenti in quanto affidate a personale esterno all'ente.
2. Le risorse di cui al comma precedente sono destinate, nell'ambito dei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione.
3. Le risorse di cui al primo comma sono in ogni caso utilizzate, secondo modalità stabilite dall'Agenzia, per:
  - a) attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
  - b) la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
  - c) la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale

**Articolo 16**  
**(Attività di committenza delegata/ausiliaria)**

1. In tutti i casi in cui la stazione appaltante svolga per conto di altre stazioni appaltanti o enti concedenti attività di committenza ausiliaria, per la realizzazione dell'intera iniziativa o di fasi di essa (servizi e forniture), compresa la gestione del finanziamento, le stazioni appaltanti deleganti corrispondono l'intera quota dell'incentivo per ciascuna delle fasi delegate, nei limiti di cui all'art. 45, co. 2, del Codice, e trova applicazione la disciplina sugli incentivi del soggetto delegante. Rimane salva la possibilità di un diverso accordo tra le Parti.
2. La stazione appaltante delegata ripartisce l'incentivo in coerenza con quanto previsto dall'art. 7 del presente regolamento.

**Art. 17**  
**(Informazione e confronto)**

1. L'Agenzia fornisce, con cadenza annuale, informazione scritta alle RSU e alle OO.SS. in merito ai compensi erogati di cui al presente Regolamento, in forma aggregata e anonima, nel rispetto di quanto disciplinato dal Regolamento (UE) 2016/679.

**Art. 18**  
**(Entrata in vigore)**

1. Il presente atto trova applicazione per le procedure di affidamento ricadenti nell'ambito del D.Lgs. n. 36/2023 e successive modificazioni ed integrazioni a decorrere dalla data di approvazione.
2. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa rinvio al D.Lgs. n.36/2023 ed alle disposizioni vigenti in materia.

30.06.2023